

Comune di Acqui Terme (Alessandria)

D.C.C. 05/2020 del 19/03/2020 Approvazione progetto definitivo variante al PRG ai sensi del comma 5^a art. 17 L.R. 56/77 riguardante aree in Località Barbato e Località Trasimeno

IL CONSIGLIO COMUNALE

.....omissis.....

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., il Progetto definitivo della Variante Parziale al P.R.G.C., a firma dell'arch. Ramello Pierluigi di Asti per la redazione degli elaborati di carattere urbanistico, dell'Ing. Mariandrea La Rocca e del Dr. Mussa Alessandro di Asti per la verifica di compatibilità acustica, e dell'Ing. Geol. Giuseppe Massone e dell'Ing. Rita Di Cosmo di Castelletto Monferrato per la redazione della Relazione geologico-tecnica, formato dai seguenti elaborati:

Elaborati di carattere urbanistico

Relazione Illustrativa

Norme tecniche di Attuazione

Tav. 3	Assetto generale del PRGC		sc. 1:5.000
Tav. 4D	Assetto generale del PRGC		sc. 1: 2.000
Tav. 5	Assetto generale del PRG	Area sud	sc. 1: 2.000
Tav. 6	Assetto generale del PRGC	Area est	sc. 1: 2.000
Tav.15	Assetto generale del PRGC		sc. 1: 10.000

Elaborati di carattere geologico

Relazione geologico tecnica (Schede)

. Elaborati di carattere acustico

Verifica di compatibilità acustica

2) di dare atto che la variante assume le caratteristiche di variante parziale ai sensi dell'articolo 17 – comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto:

- a) non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree a servizi, di cui all'art.21 e 22 per più di 0,5 mq./abitante, nel rispetto oppure oltre i minimi previsti dalla L.U. regionale;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree a servizi, per più di 0,5 mq./abitante, oltre i minimi previsti dalla L.U. regionale;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei Comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementa altresì la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4%, nei Comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 mq. di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sarebbero consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a

destinazione residenziale; la cui avvenuta attuazione dovrebbe essere dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive, in misura superiore al 6% nei Comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2% nei Comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti

3) di dare atto che la Variante Parziale

-non presenta le caratteristiche di quelle previste ai commi 3 e 4 dell'art. 17 della L.R. n.56/77,

-ha effetto limitato al solo territorio comunale di Acqui Terme

-risulta compatibile con i Piani sovraordinati, quali PTR e PTPC di Alessandria,

-risulta coerente con i disposti del Piano Paesaggistico Regionale vigente (nella Relazione illustrativa è compreso uno specifico elaborato di analisi della coerenza con il PPR "Allegato b")

-rispetta i parametri di cui al punto c), d), f) riferiti anche al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate

-non determina alcuna modifica della C.I.R.T., che rimane quindi invariata a 26.494 abitanti teorici (Variante generale approvata con DGR 16-6763 del 29/07/2002)

4) di dare atto che la variante per i suoi contenuti risulta compatibile con il vigente Piano di Classificazione Acustica e che comporta la modifica puntuale dello stesso, attivata contestualmente alla presente variante come da nota n° prot. 3252 del 12/02/2020

5) che il presente provvedimento, unitamente ai relativi elaborati progettuali, dovrà essere trasmesso alla Provincia di Alessandria ed alla Regione Piemonte;

6) di dare atto infine che il presente provvedimento, a seguito della trasmissione di cui al precedente punto 5), dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nel rispetto dei commi 17, 17 bis e 17 ter della L.R. 56/77 e s.m.i.;